

Serie dei Trattati Europei - n° 83

## Convenzione europea sulla protezione sociale degli agricoltori

Strasburgo, 6 maggio 1974

Allegato - Riserve (Articolo 19 paragrafo 1)

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Ciascuna Parte contraente può dichiarare che si riserva:

- d'escludere dal campo d'applicazione della presente Convenzione una o più delle seguenti categorie di persone:
  - le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, ma che da questa attività non traggono la parte principale del loro reddito;
  - le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla selvicoltura;
- di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 alinea b),
- di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 alinea c);
- di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 1 alinea d);
- 5 di non applicare la disposizione dell'articolo 5 paragrafo 3.